

Schema di contratto

Articolo 1 - Parti del rapporto contrattuale

1. Il presente contratto viene stipulato tra:

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO (cod.fisc. 83001030200), nella persona del Presidente,, nato a il, C.F., che interviene nel presente atto non in proprio, ma in forza dei poteri che gli derivano dallo Statuto dell'Ente in nome, e per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce (d'ora in poi Amministrazione appaltante) e

_____, con sede in _____ nella persona del legale rappresentante _____ (d'ora in poi Appaltatore).

2. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'Appaltatore dichiara di designare:

a) il sig. _____, nato a _____, residente a _____, C.F. _____ quale rappresentante dell'Appaltatore nei rapporti con l'Amministrazione appaltante;

b) il sig. _____ quale tecnico incaricato di assumere la direzione del cantiere relativamente alle lavorazioni che vengono svolte presso l'impianto idrovoro.

3. È facoltà dell'Appaltatore sostituire le persone indicate al comma precedente e tale sostituzione sarà efficace nei rapporti con l'Amministrazione appaltante solo dopo che sia stata ad essa comunicata con garanzia di ricevuta.

4. Ai fini del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in via _____ .PEC

5. Tutte le comunicazioni e intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di tale domicilio.

6. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'Amministrazione appaltante dichiara di designare:

a) l'ing. Mauro Sartori quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

b) l'ing. Marco Ferraresi, quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

c) l'ing. Marco Ferraresi quale Direttore dell'esecuzione (DE) e Direttore dei Lavori (DL);

d) il geom. Enrico Gabbi, quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. L'appalto ha per oggetto

a) la fornitura e posa in opera di 2 gruppi di sollevamento nello stabilimento Fossola dell'impianto San Matteo delle Chiaviche, ad uso del canale Fossola in sostituzione degli esistenti gruppi 2 e 3, ed è costituita da:

- 2 pompe elicoidali a flusso assiale, adatte per funzionare con il solo corpo immerso, a pale regolabili, adatte ad essere installate in sostituzione degli attuali gruppi 2 e 3,

- 2 motori elettrici asincroni trifase con rotore in corto circuito, costruzione chiusa con grado di protezione IP 55 a Norme UNEL, forma costruttiva V1, adatto a luoghi umidi con relativo riduttore di giri per l'accoppiamento con la pompa
- b) la sostituzione delle tubazioni di mandata e delle valvole dei 2 gruppi di sollevamento dello stabilimento Fossola, costituiti da
- tubazione di scarico in acciaio EN 10025 S235JR, DN 1800, spessore 12 mm, saldata elicoidalmente o longitudinalmente SAW, secondo la norma UNI EN 10224, con trattamento di protezione in bagno caldo di zinco, conformata secondo gli elaborati grafici di progetto, completa di estremità flangiate, curve realizzate a settori multipli, staffe di ancoraggio alle strutture, bulloneria in acciaio inox, guarnizioni e accessori di completamento
 - valvola a clapet, a funzionamento automatico con il passaggio del fluido, costituita da corpo con attacco da parete, diaframma dotato di guarnizione per una perfetta tenuta, vincoli a cerniera opportunamente irrigidite per sopportare la spinta prodotta dal fluido, realizzata interamente in acciaio zincato, completa di bulloneria in acciaio inox, guarnizioni e accessori di completamento
 - valvola a farfalla flangiata con manovra motorizzata
 - giunti di dilatazione e smontaggio completo di flange di accoppiamento in acciaio ad alta resistenza e tiranti di contenimento
- c) l'adeguamento del quadro elettrico in Bassa Tensione, rimozione dei cavi esistenti e posa dei nuovi conduttori all'interno dei cavidotti esistenti;
- d) la fornitura e posa in opera, la taratura e la regolazione di paratoia piana a strisciamento e comando elettrico motorizzato da installarsi nel nuovo sbarramento del canale Ceriana;
- e) la fornitura e posa in opera di 2 serie da n. 5 panconi, da installarsi nelle luci laterali della paratoia suddetta e
- f) l'esecuzione delle eventuali opere edili che si rendessero necessarie per la posa in opera dei gruppi di sollevamento

così come meglio descritte negli elaborati progettuali.

2. Costituisce altresì oggetto del contratto l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale della stazione appaltante affinché sia in grado di eseguire a regola d'arte tutte le operazioni di manutenzione ordinaria sui beni indicati nel comma 1.

3. La fornitura con messa in opera di cui al comma 1 deve essere eseguita presso lo stabilimento idrovoro di San Matteo delle Chiaviche, sito in via Trieste n. 117, frazione di San Matteo delle Chiaviche, Viadana (MN).

4. L'appalto è a corpo e si intende comprensivo di materiali, prestazioni, lavorazioni, provviste e quant'altro sia necessario per dare compiutamente eseguito tutto quanto previsto e descritto negli elaborati progettuali, tecnici e prestazionali, nei piani di sicurezza (PSC e POS), nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto.

5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le lavorazioni secondo le regole dell'arte nonché in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale complessivo, al netto del ribasso di gara del _____ e dell'IVA, ammonta a:

per fornitura e posa in opera a corpo € _____ (_____ / ___) e
 per oneri della sicurezza € 21.876,48 (ventunomilottocentosestantasei/48);

2. Non sono ammesse revisioni dei prezzi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e non verranno riconosciuti ulteriori compensi oltre al prezzo contrattuale, quale che sia la causa di tale richiesta.

Articolo 4 - Termini per l'esecuzione del contratto - penali

1. L'appalto deve essere eseguito nel rispetto dei seguenti termini:

- a) entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto, l'appaltatore deve consegnare il progetto costruttivo dei due gruppi di sollevamento, dei relativi accessori e dei quadri elettrici
- b) entro 220 giorni dalla approvazione del progetto costruttivo, deve essere ultimata la costruzione del primo gruppo di sollevamento in stabilimento
- c) entro 290 giorni dalla approvazione del progetto costruttivo, deve essere ultimata la costruzione del secondo gruppo di sollevamento in stabilimento,
- d) entro 70 giorni dalla approvazione del primo gruppo di sollevamento in stabilimento, deve essere ultimata la posa in opera presso l'impianto idrovoro ed
- e) entro 70 giorni dalla approvazione del secondo gruppo di sollevamento in stabilimento, deve essere ultimata la posa in opera presso l'impianto idrovoro e concluse tutte le restanti forniture
- f) entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere erogata l'informazione, la formazione e l'addestramento necessario ad eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dei gruppi di sollevamento e della paratoia.

2. I termini indicati nel comma precedente sono comprensivi delle eventuali giornate nelle quali non può essere regolarmente svolta l'attività lavorativa a causa di avversità atmosferiche, ferie o altre cause non imputabili all'Amministrazione appaltante.

3. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DE/DL o dal CSE o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle lavorazioni, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti nei documenti contrattuali;
- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari e/o altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze di carattere sindacale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- g) gli eventuali provvedimenti disposti dagli Organi di vigilanza e/o dall'Autorità giudiziaria.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1,

- lettera a) comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari a € 1.000,00
- lettera b) comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari a € 2.000,00
- lettera c) comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari a € 2.000,00
- lettera d) comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari a € 750,00
- lettera e) comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari a € 750,00.

5. La penale relativa al mancato rispetto del termine di cui al comma 1, lettera a) verrà applicata anche nella eventualità che il progetto costruttivo non possa essere approvato per incompletezza e/o incongruenza tra i vari elaborati.
6. Le penali vengono applicate previa contestazione degli addebiti ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore. Le penali vengono trattenute sulla prima liquidazione successiva.
7. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato i ritardi che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore o ordine dell'Autorità.
8. L'applicazione delle penali non preclude l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione.

Articolo 5 - Sospensioni, riprese e proroghe

1. Non possono essere considerate giusta causa di sospensione della esecuzione del contratto i ritardi imputabili ad altre imprese esecutrici o fornitrici di materiali se tali ritardi non siano stati tempestivamente segnalati per iscritto al DE/DL.
2. Il DE/DL può sospendere i lavori di installazione e posa in opera ogni qualvolta gli stessi abbiano ad interferire con le attività istituzionali dell'Ente. La sospensione dei lavori potrà essere disposta dal DE/DL e/o dal CSE e/o dal RUP nei casi di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di sorveglianza, custodia e manutenzione delle opere, delle attrezzature e delle apparecchiature installate o immagazzinate presso l'impianto idrovoro.
4. Qualora il DE/DL, il CSE o il RUP dispongano sospensioni parziali o totali per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha diritto ad un risarcimento calcolato sulla base dei criteri indicati al comma 2 dell'art. 10 del D.M. 7/3/2018 n. 49. In questo caso anche il termine contrattuale verrà differito di un numero di giorni derivante dal conteggio di cui al comma 3 dell'art. 10 del D.M. 7/3/2018 n. 49.

Articolo 6 – Modalità di esecuzione del contratto

1. L'Appaltatore trasmette alla stazione appaltante il progetto costruttivo dei gruppi di sollevamento e dei quadri elettrici in formato DWG e PDF. Il progetto deve essere firmato da un ingegnere iscritto all'albo professionale. Il progetto deve contenere almeno
 - a) relazione generale con la descrizione dettagliata delle varie fasi di lavoro (demolizioni, rimozione degli attuali gruppi di sollevamento e delle condotte di mandata, posa dei nuovi gruppi e delle nuove condotte di mandata con descrizione dei relativi inghisaggi) e di tutta la fornitura (materiali utilizzati etc) anche avvalendosi di specifici elaborati grafici
 - b) relazioni specialistiche sul gruppo di sollevamento (comprensiva dei calcoli esecutivi idraulici, elettrici e strutturali di tutto il gruppo di sollevamento nonché della paratoia piana a strisciamento con comando elettrico motorizzato e delle panconature previste in progetto)

- c) tavole costruttive a carattere generale in scala 1:50 (planimetrie generali e d'insieme delle opere da realizzare nell'impianto,) che descrivano la messa in opera della fornitura
- d) tavole costruttive con particolari in scala adeguata 1:10/1:20 (planimetrie, sezioni etc,) che descrivano in modo particolareggiato la messa in opera della fornitura, in particolare che descrivano in modo dettagliato gli attraversamenti della condotta di mandata con la struttura.

La stazione appaltante sottoporrà il progetto costruttivo a verifica, validazione e approvazione e ne comunicherà l'esito all'appaltatore. Dalla suddetta comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c).

2. L'Appaltatore comunica mediante fax o PEC al DE/DL, e per conoscenza al RUP, la conclusione della costruzione del primo e del secondo gruppo di sollevamento in modo da consentire al DE/DL e al collaudatore di compiere le necessarie verifiche e prove prima della posa in opera. La posa in opera presso l'impianto idrovoro potrà aver luogo solo dopo che le verifiche e le prove compiute dal DE/DL avranno dato esito positivo.

3. Le lavorazioni che vengono eseguite all'interno dell'impianto idrovoro dovranno essere eseguite secondo l'ordine stabilito nel programma dei lavori presentato dall'Appaltatore in sede di gara che dovrà comunque essere coerente con i termini previsti nel precedente articolo 4.

4. Il programma delle lavorazioni che vengono eseguite all'interno dell'impianto idrovoro potrà essere modificato di comune accordo tra DE/DL e Appaltatore. Ogni modifica del programma dei lavori comporterà il riesame e l'eventuale aggiornamento del PSC e/o del POS e dovrà essere formalizzato mediante scambio di comunicazioni via PEC. Il DL ed il CSE potranno ordinare le modificazioni al programma delle lavorazioni e al POS finalizzate a garantire il rispetto dei patti contrattuali e delle norme di sicurezza.

5. Il DE/DL ha facoltà di chiedere la consegna di una campionatura completa dei materiali che verranno utilizzati, con le relative schede tecniche, prima che questi vengano posti in opera. Tale campionatura può essere conservata dal DE/DL, in contenitore appositamente sigillato, fino al collaudo.

6. Il DE/DL ha la facoltà di fare eseguire prima della posa in opera dei materiali e delle apparecchiature, presso laboratori specializzati e/o la casa costruttrice, le necessarie prove per assicurarsi che questi siano della migliore qualità ed abbiano i requisiti voluti per l'impiego. L'appaltatore dovrà reintegrare i campioni che in conseguenza dell'effettuazione delle prove andassero distrutti.

7. Il DE/DL avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti ai campioni o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati.

8. L'appaltatore provvede ad organizzare uno o più momenti di informazione, formazione e addestramento del personale dipendente della stazione appaltante affinché quest'ultimo sia in grado di eseguire la manutenzione ordinaria dei beni oggetto di contratto secondo il manuale di uso e manutenzione fornito dall'appaltatore.

Articolo 7 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a completo carico dell'Appaltatore, e già considerati nell'importo contrattuale, tutti i seguenti oneri:

- 1) il trasporto e il conferimento in discarica autorizzata dei materiali derivanti da demolizioni

- 2) la predisposizione e la presentazione di tutte le istanze ad amministrazioni pubbliche, Enti e privati per l'ottenimento di autorizzazioni, nullaosta, permessi o licenze comunque denominati necessari per l'esecuzione del presente appalto
- 3) tracciamenti, i rilievi, le misurazioni e quant'altro necessario all'esecuzione a regola d'arte del presente contratto, comprese le spese per il personale e gli strumenti
- 4) l'approntamento delle opere provvisoriale di qualunque tipo, quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, tute di protezione del cantiere, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori ed in particolare di tutte le opere necessarie per il sostegno e l'armatura di qualunque tipo di scavo previsto in progetto e per qualsiasi profondità dello stesso;
- 5) le spese relative alla progettazione ed elaborazione degli elaborati specialistici costruttivi e di officina delle varie componenti metalliche costituenti le opere in appalto. È inclusa la progettazione costruttiva delle opere civili che dovessero subire modifiche a seguito della progettazione costruttiva dei gruppi di sollevamento, dei quadri elettrici, della paratoia e/o degli organi di regolazione;
- 6) la formazione delle eventuali strade di accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse e la loro rimozione a lavori ultimati e delle loro pertinenze; la collocazione, ove necessaria di ponticelli, camminamenti (anche a mensola), scalette di adeguata portata e sicurezza; la rimessa in pristino delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà della Stazione appaltante o di terzi, di cui venga concesso l'utilizzo per la realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino di tutte le loro pertinenze (quali: cordoni e superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, pavimentazioni ecc.) che subiscano danneggiamenti;
- 7) le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione del contratto ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- 8) l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati e la riduzione al minimo del disturbo causato dai lavori;
- 9) la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e dei magazzini presenti all'interno dell'impianto idrovoro;
- 10) l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisoriale, operai e strumenti) per l'esecuzione delle prove e verifiche che venissero ordinate dal DE/DL o dal collaudatore;
- 11) la messa a disposizione di personale specializzato per l'assistenza all'avviamento dei gruppi di sollevamento;
- 12) il collaudo e la verifica periodica dei mezzi utilizzati nell'esecuzione del presente appalto
- 13) l'esposizione all'ingresso dell'impianto idrovoro di un cartello indicatore delle dimensioni minime pari a 1 x 2 m, contenente le indicazioni richieste dalla normativa vigente. Tanto i cartelli, che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino alla completa esecuzione del contratto;
- 14) la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato;
- 15) la pulizia giornaliera del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato, con lo smaltimento dei materiali di rifiuto;

- 16) l'adatta mano d'opera, gli strumenti di misura, gli apparecchi e tutti gli apprestamenti che si rendessero necessari per eseguire le prove di funzionamento e di collaudo finale;
- 17) le spese per verifiche o prove di collaudo, sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo definitivo dopo l'ultimazione dei lavori;
- 18) il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture dai luoghi di produzione all'impianto idrovoro con le opportune cautele atte ad evitare danni e infortuni;
- 19) l'autorizzazione al libero accesso al personale del Committente, al DE/DL ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro;
- 20) l'autorizzazione al libero accesso all'impianto idrovoro di altre imprese incaricate dal Committente ed al relativo personale dipendente, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle lavorazioni all'interno dell'impianto idrovoro;
- 21) il ripristino di tutti i luoghi interessati dai lavori, dal cantiere e dagli accessi alle condizioni originarie.

Articolo 8 - Variazioni al progetto e al corrispettivo, modifiche al contratto durante il periodo di efficacia

1. L'appaltatore non può apportare alcuna variazione rispetto al progetto costruttivo approvato dalla stazione appaltante che non sia stata preventivamente ordinata o accettata dal DE/DL.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di varianti migliorative al progetto costruttivo.
3. Qualora durante l'esecuzione del contratto dovessero essere pubblicate nuove regole tecniche applicabili alle forniture in corso di realizzazione, si procederà al loro recepimento dando corso, se necessario, al concordamento dei nuovi prezzi.
4. Qualora ricorrano le condizioni per disporre varianti, la determinazione del maggior compenso riconosciuto all'Appaltatore è effettuata prendendo come base l'elenco posto a base di gara. Per i prezzi mancanti si procede alla loro determinazione, desumendoli dai prezziari di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, ove esistenti o ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi dei nuovi prezzi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra DE/DL e l'Appaltatore, e approvati dal RUP. Tali nuovi prezzi saranno ricondotti a quelli offerti in sede di gara mediante applicazione del ribasso percentuale offerto in tale sede.
5. Le ulteriori modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, sono regolate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 8 del DM 7 marzo 2018 n. 49.

Articolo 9 – Anticipazione e pagamenti in acconto

1. All'appaltatore è riconosciuta l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale complessivo ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione appaltante. L'Appaltatore decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del contratto non procederà secondo i tempi contrattuali per

ritardi al medesimo imputabili. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

2. All'appaltatore vengono riconosciuti pagamenti in acconto con le seguenti modalità:

- 5% (cinqueper cento) all'approvazione del progetto costruttivo dei due gruppi di sollevamento e dei relativi accessori
- 20% (ventiper cento) dopo l'ultimazione della costruzione del primo gruppo di sollevamento in stabilimento, a condizione che il verbale di collaudo in fabbrica dia esito positivo
- 20% (ventiper cento) dopo l'ultimazione della costruzione del secondo gruppo di sollevamento in stabilimento, a condizione che il verbale di collaudo in fabbrica dia esito positivo
- 20% (ventiper cento) dopo l'ultimazione della posa in opera del primo gruppo di sollevamento
- 25% (venticinqueper cento) dopo l'ultimazione della posa in opera del secondo gruppo di sollevamento e di tutte le restanti forniture, lavorazioni e allacciamenti.

3. Ai fini dell'emissione dei SAL, i materiali giacenti presso l'impianto idrovoro e non montati non verranno contabilizzati. Le lavorazioni eseguite in eccesso, per quantità e qualità rispetto a quanto necessario, non verranno contabilizzate. Gli oneri della sicurezza verranno riconosciuti in ciascun SAL in misura proporzionale alle percentuali indicate nel comma precedente. La contabilizzazione delle lavorazioni eseguite nell'impianto idrovoro verrà effettuata nelle forme previste dagli artt. 13, 14 e 15 del D.M. 7/3/2018, n. 49.

4. Le rate di acconto verranno pagate all'appaltatore entro 30 giorni dalla emissione del certificato di pagamento da parte del RUP. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti gli interessi nella misura definita dal D.Lgs. 9/10/2002, n.231, mediante accredito sul pagamento immediatamente successivo. Sui pagamenti in acconto è operata una ritenuta pari allo 0,50% dell'importo a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tali ritenute verranno liquidate in sede di conto finale.

5. Sono allegati a ciascun SAL ai fini dell'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP:

- il DURC dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici;
- l'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto;
- le fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subappaltatori fino alla data di emissione del SAL, con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s. m.;
- la documentazione dimostrativa dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate;
- un adeguato numero di fotografie, recanti data e ora di scatto, dimostrative delle principali lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL, suddivise per ciascun gruppo di sollevamento.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o del subcontraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante tratterà dal Certificato di pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi compresa la eventuale Cassa edile.

7. I pagamenti verranno eseguiti esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore.

8. All'appaltatore è consentito di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dalla legge 21/2/1991, n.52 e s.m.i. e dall'articolo 106, comma 13 D.Lgs.50/2016. In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010, n.136. L'appaltatore ha altresì facoltà di chiedere alla stazione appaltante che i pagamenti in acconto siano in tutto o in parte destinati al pagamento diretto dei propri fornitori e/o subappaltatori ex articolo 1269 c.c.; in tal caso l'istanza dovrà essere controfirmata anche dal creditore e può essere accolta solo a condizione che il creditore abbia svolto una fornitura o una lavorazione attinente al presente contratto.

Articolo 10 - Ultimazione della esecuzione del contratto

1. L'Appaltatore comunica mediante fax o PEC al DE/DL, e per conoscenza al RUP, la conclusione del montaggio dei due gruppi di sollevamento e della paratoia.

2. La posa in opera non si considera ultimata fintanto che:

- a) i materiali derivanti da scavi e/o demolizioni siano presenti in cantiere e/o
- b) l'allestimento del cantiere non sia stato completamente rimosso e/o
- c) non siano state consegnate al DE/DL le dichiarazioni di conformità relative agli impianti elettrici, i disegni as built in formato digitale (PDF e DWG) ed in formato cartaceo in scala adeguata (1:10/1:20) e i manuali di uso e manutenzione dei componenti di ciascun gruppo di sollevamento e della paratoia.

3. Entro 15 giorni dal verificarsi di tutte le condizioni di cui ai commi precedenti e, previo accertamento in contraddittorio con l'appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà, il relativo certificato di ultimazione della esecuzione del contratto.

4. Il conto finale verrà redatto dal DE/DL entro 60 giorni dall'ultimazione della esecuzione del contratto. L'emissione del conto finale è subordinata all'erogazione, entro il termine di all'articolo 4, comma 1, lettera f), dell'informazione, della formazione e dell'addestramento del personale della stazione appaltante necessario ad eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dei beni oggetto di contratto.

Articolo 11 - Pagamento del saldo finale

1. La liquidazione del saldo finale avverrà dopo l'emissione del certificato di ultimazione dell'esecuzione del contratto ed è subordinata all'acquisizione:

- dell'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto;
- delle fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subappaltatori e ai cottimisti con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s.m.i.;
- della documentazione dimostrativa dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate;
- del DURC dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici.

2. In mancanza delle condizioni di cui al comma precedente, l'appaltatore rimane comunque obbligato nei confronti dell'Amministrazione appaltante e gli eventuali danni subiti dalla medesima verranno compensati in sede di liquidazione finale.
3. La rata di saldo verrà pagata all'appaltatore entro 30 giorni dall'emissione del conto finale a condizione che tutte le prove di funzionamento ed i collaudi di cui all'articolo 18, comma 2 abbiano dato esito positivo. In caso di ritardato pagamento verranno riconosciuti gli interessi nella misura definita dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, mediante accredito sul pagamento.
4. All'appaltatore è consentito cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dalla legge 21/2/1991, n.52 e s.m.i. In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010, n.136. L'appaltatore ha altresì facoltà di chiedere alla stazione appaltante che i pagamenti in acconto siano in tutto o in parte destinati al pagamento diretto dei propri fornitori e/o subappaltatori ex articolo 1269 c.c.; in tal caso l'istanza dovrà essere controfirmata anche dal creditore e può essere accolta solo a condizione che il creditore abbia svolto una fornitura o una lavorazione attinente al presente contratto.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Articolo 12 – Garanzia definitiva e coperture assicurative

1. L'appaltatore, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ha costituito la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da _____, in data _____, emessa in forma digitale a _____ il _____.
2. Qualora durante l'esecuzione del contratto la cauzione definitiva dovesse risultare diminuita, l'appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione la cauzione verrà ricostituita nella primitiva misura mediante compensazione con i crediti maturati dall'appaltatore. Se durante l'esecuzione del contratto si rendessero necessarie varianti in aumento la garanzia verrà aumentata in misura proporzionale al valore delle varianti in aumento. In caso di varianti in diminuzione non si darà corso ad alcun adeguamento in diminuzione della cauzione definitiva.
3. L'appaltatore in data _____ ha stipulato con _____ la polizza assicurativa n. _____, ad esclusivo beneficio dell'Amministrazione appaltante, per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori che copra i danni:
 - a) subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti;
 - b) subiti da terzi, incluso il personale della stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dell'organo di collaudo autorizzati ad accedere al cantiere per ragioni di servizio.
4. Il capitale assicurato della polizza di cui al comma 3 deve essere complessivamente almeno pari all'importo contrattuale, senza scoperto né franchigie, ed almeno pari a:
 - ammontare del contratto per i danni di cui alla lettera a) del comma 3;
 - € 100.000,00 per demolizioni e sgomberi;
 - € 1.000.000,00 per i danni di cui alla lettera b) del comma 3.
5. La garanzia di cui al comma 3 decorre dalla data di stipulazione del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque dopo 12 mesi dalla data

di ultimazione dei lavori. La garanzia copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

6. L'appaltatore è tenuto a consegnare all'Amministrazione la quietanza di pagamento della polizza qualora il premio sia regolato a scadenza annuale o infra annuale. La mancata consegna delle predette quietanze, legittima l'Amministrazione a sospendere il pagamento degli acconti.

Articolo 13 - Risoluzione anticipata del contratto

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione scritta con preavviso di trenta giorni, nell'eventualità di:

- a) accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese durante il procedimento di gara o al fine di stipulare il presente contratto;
- b) reati accertati e/o di revoca dell'attestato di qualificazione, per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
- c) irregolare o illecita assegnazione di subappalti e subcontratti;
- d) mancata costituzione delle garanzie e delle polizze assicurative;
- e) frode nell'esecuzione del contratto, inclusa la fornitura di materiali non rispondenti alle specifiche tecniche di contratto;
- f) inadempimento alle disposizioni del DE/DL e del CSE;
- g) violazione delle norme a tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro;
- h) violazioni gravi e/o ripetute del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano operativo di sicurezza.
- i) ritardo dell'appaltatore che abbia comportato l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- j) violazione del divieto di cessione del contratto.

2. Il contratto è automaticamente risolto nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s. m.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato dei danni subiti dall'Amministrazione a causa della risoluzione del contratto.

4. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere l'Amministrazione o persone da questa incaricate. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere l'Amministrazione nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Articolo 14 - Personale

1. L'appaltatore impiega, per l'esecuzione del contratto, personale in numero e con qualifica adeguata e tale da garantire comunque il regolare adempimento del contratto.

2. L'appaltatore, prima dell'inizio delle lavorazioni all'interno dell'impianto idrovoro, comunica al RUP, al DE/DL e al CSE

- a) l'elenco dei lavoratori impiegati affinché sia concessa loro la relativa autorizzazione ad accedere all'impianto idrovoro con la documentazione dimostrativa della regolare assunzione e della consegna dei DPI nonché
 - b) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze sanitarie ed antincendio, con la documentazione dimostrativa dei corsi di formazione e/o aggiornamento seguiti.
3. L'appaltatore, relativamente al personale presente nel cantiere:
- a) è tenuto ad applicare nei confronti del personale impiegato nella esecuzione dei lavori presso l'impianto idrovoro, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nella provincia di Mantova;
 - b) provvede altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi con le modalità previste dalla L.13/8/2010, n.136 e s. m.i.;
 - c) provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.12/3/1999, n.68;
 - d) esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento dei lavori da parte del personale impiegato;
 - e) provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Amministrazione;
 - f) controlla che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano identificabili secondo quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u) e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.
5. L'Amministrazione è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore e il personale impiegato nel cantiere.
6. Nel corso dei lavori la Stazione appaltante, in caso di inosservanza sull'applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori dalla quale possa derivare pericolo grave ed imminente per la sicurezza dei lavoratori la Stazione appaltante, su segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a seconda della gravità dell'inosservanza e previa diffida ad adempiere potrà:
- a) sospendere le lavorazioni pericolose fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; in tal caso gli oneri per il ritardo ricadranno esclusivamente sull'Appaltatore;
 - b) pretendere l'allontanamento del personale e/o delle imprese che non rispettino le norme di sicurezza e, nei casi più gravi o in caso di reiterazione
 - c) risolvere il contratto.

Articolo 15 - Subappalto e subcontratti

1. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e successive modificazioni, dalle disposizioni del D.Lgs.81/2008, nonché dalle sentenze della Corte UE 26/9/2019 C 63/18 e 27/11/2019 C 402/18. Sono subappaltabili le lavorazioni della categoria OG 10, i trasporti dallo stabilimento di produzione all'impianto idrovoro nonché le lavorazioni di demolizione e posa in opera.
2. Tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, prima di accedere all'impianto idrovoro, dovranno esibire la documentazione dimostrativa della propria idoneità tecnico professionale, così come indicata nell'allegato XVII del D.Lgs. 9/4/2008, n.81. Ciascun subappaltatore potrà entrare nel cantiere solo dopo l'eventuale acquisizione della documentazione antimafia,

l'adozione del provvedimento di autorizzazione e l'accettazione del POS del subappaltatore da parte del CSE.

3. In mancanza delle condizioni indicate nel comma precedente, il subappalto si intende non autorizzato e ciò legittima l'Amministrazione appaltante a risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 21 L. 646/1982 e ad esercitare le azioni necessarie al risarcimento del danno.

4. La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente né dell'appaltatore né di altre imprese autorizzate ad entrare in cantiere verrà considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato, con le conseguenze di cui al comma precedente. La presenza in cantiere di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. n. 276/2003 non è considerata sintomatica di un subappalto non autorizzato solo se l'appaltatore avrà preventivamente trasmesso all'Amministrazione appaltante l'accordo di distacco firmato anche dall'impresa distaccante con l'indicazione del nome, cognome e codice fiscale dei lavoratori distaccati e della durata del distacco.

5. Il DE/DL vigila sulla presenza di personale non autorizzato in cantiere e provvede ad informare tempestivamente il RUP per le comunicazioni alle Autorità competenti e per gli eventuali provvedimenti a carico dell'appaltatore.

6. I pagamenti ai subappaltatori sono regolati dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto nei precedenti articoli 9, comma 8 e 11, comma 4.

7. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione, per tutti i sub-contratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, al fine di consentire di verificare che nei suddetti subcontratti sia inserita la clausola di cui all'articolo 3, comma 9 L.13/8/2010, n.136 e s.m.i.

8. L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'amministrazione appaltante di quanto eseguito dai subappaltatori e dai subcontraenti e solleva la medesima da qualunque pretesa di questi.

Articolo 16 - Prescrizioni minime di sicurezza - Rapporti con il CSE

1. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla particolarità del lavoro e/o dalle vigenti disposizioni legislative e/o dal PSC e/o dal POS.

2. Qualora dovesse crearsi una situazione di interferenza lavorativa in luoghi di lavoro dell'Amministrazione appaltante, quest'ultima e l'Appaltatore collaboreranno, per quanto di rispettiva competenza, per dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, senza per questo poter pretendere alcun compenso aggiuntivo e/o rimborso spese.

3. L'Appaltatore, relativamente alle lavorazioni che verranno eseguite nell'impianto idrovoro, provvederà a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo il POS opportunamente aggiornato ogniqualvolta la successione temporale delle lavorazioni venga modificata rispetto al cronoprogramma contrattuale e/o al programma esecutivo dei lavori formulato dall'Appaltatore medesimo.

4. Solo dopo che il CSE avrà esplicitamente accettato il POS (redatto secondo quanto stabilito dall'allegato XV, punto 3 del D.Lgs. 81/2008) e lo avrà ritenuto idoneo e coerente con il PSC, l'Appaltatore potrà eseguire le lavorazioni ivi descritte. Il CSE si esprime entro 5 giorni; decorso tale termine ogni richiesta o proposta si intende respinta.

5. La mancata consegna del POS comporta la segnalazione dei fatti all'Organo di vigilanza ai sensi dell'art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 159 del medesimo D.Lgs.

6. In caso di mancata approvazione del POS da parte del CSE, l'Appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il POS non sia stato accettato dal CSE.

7. L'appaltatore provvede inoltre a comunicare con congruo anticipo al DE/DL e al CSE

- a) l'inizio delle lavorazioni che prevedano specifiche situazioni di rischio
- b) il deposito di sostanze pericolose
- c) le situazioni che comportano l'interruzione della viabilità
- d) l'esecuzione di interventi su od in prossimità di linee elettriche;
- e) l'esecuzione di lavorazioni in quota
- f) l'esecuzione di lavorazioni in luoghi confinati
- g) la movimentazione di elementi di notevole peso o ingombro.

Articolo 17 - Presa in consegna

1. Dopo che il DE/DL avrà emesso il certificato di ultimazione del contratto e dopo che il collaudatore avrà compiuto tutte le verifiche e prove ritenute necessarie ai fini della collaudabilità dell'opera, l'Amministrazione potrà prendere in consegna le opere eseguite e metterle in esercizio.

2. La presa in consegna ha validità dal giorno in cui viene sottoscritto, in contraddittorio con l'appaltatore, il relativo verbale.

3. Dalla data del verbale di cui al comma precedente, l'Amministrazione è responsabile per danneggiamenti alle opere riconducibili a difetto di utilizzazione o cause di forza maggiore; l'appaltatore resta responsabile dei vizi e difetti di costruzione, ancorché non evidenziati nelle visite di collaudo che hanno preceduto la presa in consegna anticipata.

4. L'amministrazione ha facoltà di prendere in consegna il primo gruppo di sollevamento prima della ultimazione dei lavori qualora siano state compiute con esito positivo tutte le verifiche e prove ritenute necessarie ai fini della collaudabilità dell'opera.

Articolo 18 – Collaudo in corso di esecuzione e finale

1. Il collaudo verrà compiuto secondo le modalità di cui agli articoli 215-238 del D.P.R. 207/2010. Il collaudatore eseguirà le verifiche dei gruppi di sollevamento prima della posa in opera secondo la norma EN ISO 9906:2012 (con grado di accettazione 1B) per le pompe e secondo le norme EN 60034-2-1:2014-09 (CEI EN 60034-2-1) ed EN 60034-9:2005-05 (CEI EN 60034-9) per la macchina elettrica; il collaudatore si riserva di compiere sopralluoghi durante le fasi di costruzione presso gli stabilimenti di produzione.

2. Ai fini dell'accettabilità della fornitura, i gruppi di sollevamento, oltre ad essere conformi alle prescrizioni e ai parametri di capitolato, devono garantire

- a) le portate dichiarate in sede di gara con prevalenza di 9 m, 7,80 m e 6 m; a tal fine è ammessa una tolleranza non superiore al $\pm 5 \%$
- b) il rendimento della pompa alla portata massima dichiarato in sede di gara; a tal fine è ammessa una tolleranza non superiore al $\pm 3 \%$ e
- c) il rumore del motore e del riduttore di giri dichiarato in sede di gara; a tal fine è ammessa una tolleranza non superiore a ± 3 db.

3. Ai fini dell'accettabilità della fornitura, il collaudatore si riserva di eseguire ulteriori prove sul campo dei gruppi di sollevamento installati per accertare le portate di funzionamento e la rumorosità nell'impianto idrovoro.

4. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, ancorché le difformità e i vizi non siano stati denunciati al momento della emissione del certificato di collaudo.

6. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera relativi a vizi riconducibili ad un difetto di costruzione ancorché manifestatosi successivamente alla presa in consegna.

Articolo 19 – Garanzia di buon funzionamento

1. A decorrere dalla data di ultimazione della posa in opera, così come definita dall'articolo 10, l'appaltatore assume l'obbligazione di garantire il buon funzionamento delle apparecchiature installate. La garanzia copri tutti i guasti, con esclusione dei soli atti vandalici, che si verificano entro il termine di 5 anni dalla data di ultimazione.

2. La garanzia include

- a) il mantenimento delle portate e dei livelli di rumore dichiarati in sede di gara e
- b) i costi di ricerca del guasto e ogni spesa che si renda necessaria per la sostituzione o riparazione dei componenti difettosi.

3. L'appaltatore ha facoltà di affidare l'esecuzione degli interventi in garanzia ad altra impresa, rimanendo tuttavia responsabile in solido fino alla conclusione del periodo di garanzia.

Articolo 20 - Obblighi di tracciabilità

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla L. 13/8/2010, n.136 e s.m.i.

2. Ai fini dell'adempimento alle disposizioni degli articoli 3 e 6 L. 13/8/2010, n.136 e s.m.i. l'appaltatore dichiara di utilizzare nel presente contratto i seguenti conti dedicati:

_____, conto corrente n. _____ IBAN _____; su tale conto sono delegate ad operare le seguenti persone:

Nome Cognome Codice fiscale

Banca _____, agenzia _____ via _____ città, conto corrente n. _____ IBAN _____; su tale conto sono delegate ad operare le seguenti persone:

Nome Cognome Codice fiscale

3. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni indicate nel comma precedente.

4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il CUP è F64I9000190005 e il CIG è _____.

Articolo 21 - Controversie

1. Qualora si renda necessario attivare la procedura dell'accordo bonario, a seguito dell'iscrizione di riserve nei documenti contabili, l'amministrazione procederà ai sensi dell'art. 205 del D.L.vo 50/2016 e valuterà l'opportunità di costituire una apposita commissione.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è quello ove ha sede la stazione appaltante.

Articolo 22 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto:

- a) gli elaborati progettuali grafici e descrittivi, posti a base di gara;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il piano operativo (POS);
- d) il programma di esecuzione delle lavorazioni (cronoprogramma);
- e) l'offerta tecnica dell'appaltatore presentata in sede di gara
- f) la cauzione definitiva;
- g) la polizza assicurativa;

ancorché non siano materialmente allegati al presente documento.

La succitata documentazione, sottoscritta in originale dall'appaltatore contraente resta depositata presso la sede dell'amministrazione e non viene allegata al presente atto del quale tuttavia, si considera parte integrante e sostanziale con espressa dichiarazione dell'appaltatore di ben conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 23 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, le tasse e le imposte, ad esclusione dell'IVA, sono a carico dell'appaltatore e, qualora anticipate dall'amministrazione, verranno compensate con il primo pagamento successivo.

Articolo 24 - Interpretazione del contratto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di natura tecnica è fatta tenendo conto:

- a) delle finalità del contratto;
- b) dei risultati ricercati con l'attuazione dell'intervento;
- c) dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

2. In caso di norme del capitolato speciale in contrasto con quanto previsto nel presente contratto, prevalgono le previsioni del presente contratto. In caso di norme del capitolato speciale contraddittorie, si applicano le disposizioni maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero ai principi dell'ordinamento giuridico. In caso di norme del capitolato speciale in contrasto con gli elaborati grafici, prevalgono le previsioni degli elaborati grafici. In caso di discordanza tra i vari elaborati grafici che non possano essere risolte mediante le corrispondenti previsioni del capitolato speciale, prevale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio

rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, ovvero quella più favorevole alla Stazione Appaltante.

3. In tutti i casi in cui i criteri indicati nel precedente comma non consentano di risolvere il contrasto, si adotta l'interpretazione maggiormente conforme alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero, qualora si tratti di aspetti tecnici relativi alla esecuzione delle lavorazioni, si adotta l'interpretazione maggiormente conforme alle norme tecniche relative alla esecuzione a regola d'arte della lavorazione.

Articolo 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra le quali in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per le parti applicabili, il D.P.R. n. 207/2010, il D.M. 19/4/2000, n. 145 nella parte in cui non è stato abrogato dall'articolo 358 D.P.R.207/2010, il D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s. m., il D.M. 7/3/2018, n.49, nonché ogni prescrizione che sia imposta dalle Autorità preposte.

Consorzio di Bonifica Navarolo

Appaltatore

Ai sensi dell'art.1341 C.C., l'appaltatore approva espressamente le clausole di cui agli articoli 3, comma 2, 4, 6, comma 2, 7, 9, 10, 11, 13, 15 e 18.

Consorzio di Bonifica Navarolo

Appaltatore